



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 51 DEL 29-06-2021

Montefortino, lì 02-07-2021

**Registro Generale n. 51**

### ORDINANZA SINDACALE

**N. 51 DEL 29-06-2021**

**Oggetto: DIVIETO DI ACCESSO AGLI AUTOCARAVAN, ROULOTTE, CAMPER E VEICOLI SIMILARI DI CUI ALL' ART. 54, COMMA 1 LETT. m) DEL D.LGS 30 APRILE 1992, n. 285 ALL'AREA DI PARCHEGGIO ANTISTANTE IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELL'AMBRO.**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno, IL SINDACO **Ciaffaroni Domenico**

**Rilevato** che accade sempre più di frequente che l'area destinata a parcheggio antistante il Santuario della Madonna dell'Ambro è frequentato da autocaravan, camper e veicoli simili di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) utilizzati come mezzo di soggiorno;

**Considerato** che l'area di parcheggio non è attrezzata per lo stazionamento dei suddetti mezzi poiché non dotata di servizi, tali da consentire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza minime;

**Accertato** che la segnaletica orizzontale che delimita gli spazi di parcheggio nell'area, non risulta dimensionata per la sosta degli autocaravan;

**Dato atto** che il passaggio continuo degli stessi e l'inadeguatezza degli spazi di manovra, vista la forte affluenza di turisti nell'area dell'Ambro, determina un serio pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

**Atteso** che è compito dell'Amministrazione comunale prevenire situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano il Santuario della Madonna dell'Ambro;

**Considerato** pertanto che si rende indispensabile interdire l'accesso agli autocaravan, roulotte, camper e mezzi simili di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) comunque denominati, al piazzale adiacente il Santuario

della Madonna dell'Ambro al fine di impedire situazioni pericolose per la pubblica e privata incolumità, nonché inibire lo stazionamento permanente dei mezzi sopra individuati in assenza di servizi idonei;

**Visti** gli artt. 5 e 6 del D. Lgs del 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, che danno la facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

**Visto** l'art. 185 del D. Lgs del 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) che disciplina la circolazione e sosta degli autocaravan, come definite dall'art. 54, comma 1, lettera m) del Codice stesso;

**Visto** il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);

**Visto** l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

#### **ORDINA**

il divieto di accesso ed il conseguente divieto di sosta permanente 0/24 con rimozione forzata e senza limitazione di orari agli autocaravan, roulotte, camper e similari comunque denominati all'interno dell'area di parcheggio antistante il Santuario della Madonna dell'Ambro.

#### **DEMANDA**

- all'Ufficio Tecnico di disporre idonea segnalazione relativa alle limitazioni imposte dal presente provvedimento;
- agli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune e con l'installazione, ad opera del servizio competente, della prescritta segnaletica stradale, in conformità alle vigenti disposizioni normative del D. Lgs. 285/92, Codice della Strada.

Che è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e farla osservare;

#### **DEMANDA**

Alle forze di polizia presenti sul territorio di curare l'osservanza della presente ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

Agli agenti di forza Pubblica, cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'Art. 12 del D. Lgs. 285/92, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del codice della Strada con l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione del veicolo (art. 159) e le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

#### **AVVERTE**

Che a norme dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Marche, ovvero, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Ciaffaroni Domenico

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ciaffaroni Domenico

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-07-2021 al 17-07-2021  
Lì 02-07-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to

Copia conforme all'originale.  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ciaffaroni Domenico